Studio Amato: LE RISORSE

I dividendi: trattamento contabile e fiscale

Dicembre 2014 - 04

STUDIO AMATO – *guide operative interne*
Consulenze Contenzioso e Revisioni contabili
00132 – Colle Prenestino – Via Pagani n. 107 – 0622424203(r.a.)
www.studioamatoroma.it e-mail: studiaoamatoroma@virgilio.it

INDICE:

ARGOMENTO	Pag	NOTE:
Introduzione	**03**	
Aspetto fiscale	**03**	
La fiscalità diretta: Ires/Irpef	**03**	
La fiscalità del soggetto erogante i dividendi	03	
La fiscalità dei percettori dei dividendi	04	
La fiscalità diretta: IRAP	**07**	
Aspetto civilistico	**08**	
Aspetto contabile	**08**	
Contabilizzazione dividendi metodo Patrimonio netto	08	
Valutazione della partecipazione con il metodo del Patrimonio netto integrale	09	
Valutazione metodo Patrimonio netto con rappresentazione patrimoniale	09	
Contabilizzazione dividendi metodo del costo	**09**	
Incasso dei dividendi nell'esercizio di competenza	10	
Incasso dei dividendi in un esercizio Successivo a quello di competenza	10	
Oggetto: Vs richiesta di finanziamento	11	
Normativa di riferimento	**11**	
Bibliografia	**11**	

APPUNTI:

Introduzione

Il dividendo è la parte del risultato positivo dell'esercizio o di uno o più esercizi precedenti che l'assemblea dei soci di una società di capitali delibera di distribuire tra i soci in sede di approvazione del bilancio (art. 2433 c.c.) .

Aspetto fiscale

La tassazione dei dividendi è inserita nella disciplina fiscale dei redditi di capitale ed è disciplinata dal TUIR:

• all'art. **47** per le persone fisiche;	• all'art. **59** per le società di persone;	• all'art. **89** per le società di capitali.

La categoria fiscale dei dividendi comprende:

1. i dividendi che derivano dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di soggetti con personalità giuridica;
2. i proventi di strumenti finanziari partecipativi assimilabili alle azioni, che comportano la partecipazione ai risultati economici di una società o di uno specifico affare;
3. i proventi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza che prevedano l'apporto di denaro;
4. i proventi conseguiti in caso di recesso, riduzione di capitale esuberante o liquidazione anche concorsuale di società ed enti.

La fiscalità diretta: Ires/Irpef

La fiscalità del soggetto erogante i dividendi

L'**art. 47** del TUIR stabilisce:

a. al **comma 1** una **presunzione assoluta**. Il secondo periodo dell'articolo recita: "*indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l'utile dell'esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5 per la quota di esse non accantonata in sospensione d'imposta*".

Tale presunzione: • non ammette prova contraria; • opera solamente in caso di distribuzione di somme ai soci;

• **Non è applicabile**:

- alle riserve di utili indisponibili (salvo il caso in cui le riserve siano destinate ad altri utilizzi es. copertura perdite);
- alle riserve in sospensione di imposta;
- alle riserve costituite nel corso del periodo di adozione del regime di trasparenza;

b. al **comma 5** ciò che **non è utile**: *"non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai soci delle società soggette all'imposta sul reddito delle società a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta; tuttavia le somme o il valore normale dei beni ricevuti riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute"*;

c. al **comma 6** ciò che **non costituisce realizzo di utili**: non costituisce utile l'assegnazione gratuita ai soci di nuove azioni e l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già emesse, in caso di aumento di capitale sociale mediante passaggio a riserve di capitale.

STUDIO AMATO – *guide operative interne*
Consulenze Contenzioso e Revisioni contabili
00132 – Colle Prenestino – Via Pagani n. 107 – 0622424203(r.a.)
www.studioamatoroma.it e-mail: studiaoamatoroma@virgilio.it

La fiscalità dei percettori di dividendi

I dividendi vanno imputati al reddito dei percettori secondo il **principio di cassa**. Il trattamento fiscale è variabile in funzione: della residenza fiscale della società erogante; della tipologia di percettore degli utili.

DIVIDENDI DISTRIBUITI DA SOGGETTI RESIDENTI A SOGGETTI RESIDENTI

Premesso che: per i percipienti **società di capitali**, i dividendi **sono imponibili nella misura del 5%.** Tale tassazione si **applica** anche alla distribuzione degli stessi nelle ipotesi di: recesso del socio; esclusione e riscatto; riduzione del capitale esuberante; liquidazione, anche concorsuale.

Sono **esclusi** da tassazione i dividendi distribuiti:

- dalle società che hanno esercitato l'opzione per la **tassazione consolidata** nazionale di cui agli artt. 117 e ss. del TUIR;
- dalle società che hanno esercitato l'opzione per la **trasparenza fiscale** di cui agli artt. 115 e 116 del TUIR;
- per la distribuzione di riserve di capitale, in quanto non costituiscono utili.

Per le seguenti categorie di percipienti: **società di persone (anche società semplici)**; **imprenditori individuali**; **persone fisiche non imprenditori**; le modalità di tassazione risultano diverse in ragione della tipologia di partecipazione detenuta dal socio.

Ai sensi del comma **2 dell'art. 47 TUIR**, ci si riferisce a:

PARTECIPAZIONE	REQUISITI	
	IN SOCIETÀ AVENTI TITOLI QUOTATI	**IN SOCIETÀ NON AVENTI TITOLI QUOTATI**
PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE	• diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria inferiore al 2%; • una partecipazione al capitale sociale (oppure al patrimonio) non eccedente il 5%	• diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria inferiore o pari al 20%; • una partecipazione al capitale sociale (o al patrimonio) inferiore o uguale al 25%;
PARTECIPAZIONI QUALIFICATE	• diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2%; • una partecipazione al capitale sociale (oppure al patrimonio) eccedente il 5%	• diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 20%; • una partecipazione al capitale sociale (oppure al patrimonio) superiore al 25%;

Ai sensi del **D.M. 2 aprile 2008**, per gli utili distribuiti in qualsiasi forma a partire dal **1° gennaio 2008** per le sole partecipazioni qualificate, gli utili prodotti:

- fino all'esercizio in corso al 31.12.2007, **sono imponibili per il 40,00%** della somma erogata;
- a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007, **sono imponibili per il 49,72%** della somma erogata.

Si veda il riassunto nella tabella seguente per utili distribuiti da **soggetti residenti**.

TIPOLOGIA PERCIPIENTE	TIPOLOGIA PARTECIPAZIONI	DISCIPLINA FISCALE	
		Tuir	DESCRIZIONE
Società di capitali **Enti Commerciali** **Stabili organizzazioni**	Tutte le tipologie	**89**	• **5%** imponibile IRES
Società di persone **Imprese individuali**	Tutte le tipologie	**59**	• **40,00%** imponibile IRPEF (reddito d'impresa), per gli utili maturati sino all'esercizio in corso al 31.12.2007 • **49,72%** imponibile IRPEF (reddito complessivo), per gli utili maturati dopo l'esercizio in corso al 31.12.2007
Persone fisiche **Società semplici**	Partecipazioni **qualificate**	**47**	• **40,00%** imponibile IRPEF (reddito d'impresa), per gli utili maturati sino all'esercizio in corso al 31.12.2007 • **49,72%** imponibile IRPEF (reddito complessivo), per gli utili maturati dopo l'esercizio in corso al 31.12.2007
	Partecipazioni **non qualificate**		• 100% imponibile (redd. complessivo), ritenuta a **titolo d'imposta** del **20,00%**, il dividendo **non deve e non può** essere indicato in dichiarazione.

DIVIDENDI DISTRIBUITI DA SOGGETTI ESTERI A SOGGETTI RESIDENTI

Qui la differenza è data se le partecipazioni derivano da soggetti in paesi esteri a fiscalità ordinaria (***white list***) o a fiscalità privilegiata (***black list***) e va ricordato che la distinzione fra partecipazioni qualificate e non permane anche in questo caso.

CASO 1*: utili corrisposti da soggetti residenti in paesi a fiscalità ordinaria e riferiti a partecipazioni qualificate*, in base all'**art. 165**, **comma 1**, del TUIR, le imposte pagate all'estero a titolo definitivo danno diritto ad un **credito di imposta** come appresso.

$$percentuale\ di\ detrazione = \frac{reddito\ estero}{reddito\ complessivo}$$

$$credito\ d'imposta = imposte\ pagate\ all'estero a\ titolo\ definitvo\ x\ \%\ di\ detrazione$$

Il credito d'imposta non è riconosciuto in misura eccedete l'imposta netta dovuta in Italia.

CASO 2*: utili corrisposti da soggetti residenti in paesi a fiscalità ordinaria e riferiti a partecipazioni non qualificate*, la tassazione mediante ritenuta a titolo di imposta del 20% può avvenire:

· direttamente da parte dell'intermediario che eroga il dividendo – in tal caso il contribuente non è tenuto a dichiarare il dividendo in sede di dichiarazione dei redditi;

· tramite autoliquidazione in sede di dichiarazione del reddito da parte del contribuente – in tal caso l'imposta del 20% assume la veste d'imposta sostitutiva, pertanto il percipiente dovrà dichiarazione il dividendo percepito e l'imposta subita nel **quadro RM**.

CASO 3: ***utili corrisposti da soggetti residenti in paesi a fiscalità privilegiata e riferiti a partecipazioni qualificate,*** si può ottenere l'applicazione della tassazione del 40,00% o del 49,72% se il contribuente presenta apposito interpello ai sensi dell'art. 167 TUIR[1].

CASO 4: ***utili corrisposti da soggetti residenti in paesi a fiscalità privilegiata e riferiti a partecipazioni non qualificate***, è necessario distinguere tra:

- società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati e si applica la regola generale;
- società i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati – seguono le regole applicabili agli utili e proventi di natura qualificata provenienti da paesi a fiscalità privilegiata.

Si veda il riassunto nella tabella seguente per utili distribuiti da **soggetti esteri**.

TIPOLOGIA PERCIPIENTE	TIPOLOGIA PARTECIPAZIONI	DISCIPLINA FISCALE	
		Tuir	DESCRIZIONE
Società di capitali **Enti Commerciali** **Stabili organizzazioni**	**White list**	**89**	• **5%** imponibile IRES
	Black list		• **100%** imponibile IRES
Società di persone **Imprese individuali**	Partecipazioni **qualificate e non White list**	**59**	• **40,00%** imponibile IRPEF (reddito d'impresa), per gli utili maturati sino all'esercizio in corso al 31.12.2007 • **49,72%** imponibile IRPEF (reddito complessivo), per gli utili maturati dopo l'esercizio in corso al 31.12.2007
	Partecipazioni **qualificate e non Black list**		• **100%** imponibile IRPEF (reddito d'impresa)
Persone fisiche **Società semplici**	Partecipazioni **qualificate White list**	**47**	• **40,00%** imponibile IRPEF (reddito d'impresa), per gli utili maturati sino all'esercizio in corso al 31.12.2007 • **49,72%** imponibile IRPEF (reddito complessivo), per gli utili maturati dopo l'esercizio in corso al 31.12.2007 • **Ritenuta d'acconto del 20%** (al netto di ritenute eventuali estere)
	non qualificate White list		• **100%** imponibile (redd. complessivo) • **Ritenuta a titolo d'imposta del 20%**
	Qualificate **Black list**		• **100%** imponibile (redd. complessivo) • **Ritenuta d'acconto del 20%**
	Non qualif. **Black list**		

[1] Istanze ***Controlled Foreign Companies – CFC***. Attraverso l'istanza d'interpello, il soggetto residente dimostra preventivamente, fornendo le informazioni necessarie e allegando idonea documentazione, la sussistenza dei presupposti per ottenere la disapplicazione della normativa sulle imprese estere partecipate. L'istanza deve essere presentata all'***Agenzia delle Entrate – Direzione centrale normativa*** tramite la Direzione regionale competente per territorio. Eventuale documentazione integrativa dev'essere presentata all'ufficio richiedente. Le modalità per presentare l'istanza sono quelle stabilite per l'interpello ordinario (art. 5 del D.M. 429/2001.)

Deroghe al regime ordinario di tassazione degli utili

Due istituti derogano al regime ordinario di tassazione dei dividendi:

1. **Regime della trasparenza fiscale** – art. 115 e 116 TUIR – il regime prevede che il reddito imponibile prodotto dalla società partecipata sia imputato ai soci in relazione alla quota di partecipazione agli utili. L'imputazione avviene indipendentemente dall'effettiva percezione del reddito;
2. il **consolidato fiscale** – artt. Da 117 a 129 TUIR – il regime permette alle società di capitali e agli enti commerciali appartenenti al medesimo gruppo di applicazione una "tassazione di gruppo"; in sostanza, si ha un consolidamento degli imponibili in capo alla controllante, determinando un'unica base imponibile.

La fiscalità diretta: Irap

Ai fini IRAP i dividendi non rilevano in quanto sono ricavi aventi natura finanziaria.

Altri adempimenti fiscali

La società erogante i dividendi deve:

1. Registrare il verbale di distribuzione dei dividendi - Il verbale di distribuzione dei dividendi deve essere registrato **entro 20 giorni** dalla data del verbale, anche se la delibera di distribuzione è contestuale al verbale di approvazione del bilancio12.

La registrazione del verbale avviene attraverso la presentazione all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio:

- del **Modello 69** – ***Richiesta di registrazione e adempimenti successivi***;
- di n. 2 copie del verbale su fogli uso bollo, firmate in originale e apporre, su ogni copia, una **marca da bollo di € 16,00** ogni quattro facciate o 100 righi;
- del modello F23 quietanzato relativo al versamento dell'imposta di registro, nella **misura fissa di Euro 200,00**13

Una volta registrato, il verbale deve essere depositato presso il registro delle imprese, sempre a cura degli amministratori nei trenta giorni dalla data di registrazione.

2. Rilasciare la certificazione degli utili distribuiti. Entro il **28 febbraio di ciascun anno**, la società erogante deve rilasciare ai soci la **certificazione** attestante gli utili distribuiti nell'esercizio precedente.

Per i soci detentori:

- di una **partecipazione qualificata**, nella certificazione deve essere data indicazione degli utili che concorrono a formare il reddito complessivo nella misura del 40% e degli utili che concorrono a formare il reddito complessivo nella misura del 49,72%14;
- di una **partecipazione non qualificata,** non va rilasciata alcuna certificazione.

Aspetto civilistico

La distribuzione dei dividendi viene proposta dagli amministratori e deliberata:

- dalla stessa assemblea convocata per l'approvazione della bozza di bilancio – in tal caso gli utili possono essere distribuiti solo se realmente conseguiti e in base al bilancio regolarmente approvato;
- da un'assemblea specificamente convocata per approvare la distribuzione di utili precedentemente accantonati a riserva – tale modalità è ammessa a condizione che risultino sopravvenute delle perdite tra la data di approvazione del bilancio e la data della delibera e che abbiano ridotto la riserva che si intende distribuire.

È compito degli amministratori:

1. individuare le riserve disponibili;
2. stabilire le condizioni ed i momenti nei quali la distribuzione possa avvenire;
3. tenere in considerazione la presenza di particolari categorie di azionisti.

Le formulazioni dei verbali di approvazione di distruzione utili sono analoghi per SPA e per SRL.

Aspetto contabile

In generale, i dividendi distribuiti dalla partecipata per la partecipante costituiscono dei componenti positivi di reddito e vanno imputati nel bilancio d'esercizio con il **principio della competenza**, quindi inclusi già al momento in cui sorge il credito, anche se non è ancora stato definito il giorno di pagamento, il diritto di credito nasce generalmente al momento della delibera di distribuzione.

Il trattamento contabile dei dividendi dipende:

- dal metodo utilizzato per valutare le partecipazioni possedute (metodo del Patrimonio Netto o metodo del costo);
- dalla data di incasso del dividendo.

A seguire le scritture contabili relative a percipienti soggetti IRES. Per gli altri soggetti in regime contabile ordinario (società di persone e ditte individuali) le scritture saranno le medesime.

Contabilizzazioni dei dividendi con il metodo del Patrimonio Netto

Se si utilizza il **metodo del Patrimonio Netto**, i dividendi costituiscono una rettifica nel conteggio dell'adeguamento di valore della partecipazione; non rappresentano quindi una voce distinta nel Conto Economico, ma sono inclusi nella rivalutazione della partecipazione prima dell'effettivo incasso e portati in diminuzione del valore della partecipazione al momento dell'incasso. Vediamo i due metodi.

Valutazione metodo Patrimonio netto integrale

- **Adeguamento del valore della partecipazione**

Partecipazioni in società controllate/collegate	**a**	Rettifiche di valore attività finanziarie	**xxx**
B.III Stato Patrimoniale attivo		*D.18 Conto Economico*	

- **Alla data di delibera di distribuzione dei dividendi**

Società controll/colleg. c.to dividendi	**a**	Partecipazioni in società controllate/collegate	**xxx**
C.II 2/3 Stato Patrimoniale attivo		*B.III Stato Patrimoniale attivo*	

- **Alla data d'incasso**

Banca ns. c/c	**a**	Società controll/colleg. c.to dividendi	**xxx**
C.IV Stato Patrimoniale attivo		*C.II 2/3 Stato Patrimoniale attivo*	

Valutazione metodo Patrimonio netto con rappresentazione patrimoniale

- **Adeguamento del valore della partecipazione**

Partecipazioni in società controllate/collegate	**a**	Riserva ex art. 2426 n. 4	**xxx**
B.III Stato Patrimoniale attivo		*A.VII Stato Patrimoniale Passivo*	

- **Alla data di delibera di distribuzione dei dividendi**

Società controll/colleg. c.to dividendi	**a**	Partecipazioni in società controllate/collegate	**xxx**
C.II 2/3 Stato Patrimoniale attivo		*B.III Stato Patrimoniale attivo*	

- **Rettifica della voce "Partecipazioni"**

Riserva ex art. 2426 n. 4	**a**	Partecipazioni in società controllate/collegate	**xxx**
A.VII Stato Patrimoniale passivo		*B.III Stato Patrimoniale attivo*	

- **Alla data d'incasso**

Banca ns. c/c	**a**	Società controll/colleg. c.to dividendi	**xxx**
C.IV Stato Patrimoniale attivo		*C.II 2/3 Stato Patrimoniale attivo*	

Contabilizzazioni dei dividendi con il metodo del costo

Se si utilizza il **metodo del costo**, i dividendi devono essere imputati nel Conto Economico alla **voce C.15**, evidenziando separatamente quelli relativi a imprese controllate, a imprese collegate e ad altre imprese.

Poiché:

- contabilmente, i dividendi sono rilevati per competenza;
- fiscalmente, i dividendi rilevano per cassa;

si possono verificare le casistiche schematizzate nella tabella a pagina seguente.

N.	Operazione	Variazione in unico	Tipologia variazione fiscale	Fiscalità differita
1	Incasso dei dividendi nell'esercizio di competenza	Variazione in diminuzione	Permanente	Nessuna
2	Incasso dei dividendi in esercizio successivo a quello di competenza	**1** Nell'esercizio di delibera del dividendo: - variazione in diminuzione per il 95% del dividendo - variazione in diminuzione per il 5% del dividendo **2** Nell'esercizio successivo di incasso del dividendo: - variazione in aumento relativa al 5% del dividendo incassato	Permanente Temporanea Temporanea	Nessuna Accantonamento per imposte differite relative al 5% Storno imposte differite relativo al 5%

Incasso dei dividendi nell'esercizio di competenza

- **Alla data di delibera di distribuzione dei dividendi**

Società controll/colleg. c.to dividendi	**a**	Dividendi su partecipazioni in soc. control/coll	**xxx**
C.II 2/3 Stato Patrimoniale attivo		*C.15 Conto Economico*	

- **Alla data d'incasso**

Banca ns. c/c	**a**	Società controll/colleg. c.to dividendi	**xxx**
C.IV Stato Patrimoniale attivo		*C.II 2/3 Stato Patrimoniale attivo*	

Incasso dei dividendi in esercizio successivo a quello di competenza

- **Alla data di delibera di distribuzione dei dividendi**

Società controll/colleg. c.to dividendi	**a**	Dividendi su partecipazioni in soc. control/coll	**xxx**
C.II 2/3 Stato Patrimoniale attivo		*C.15 Conto Economico*	

- **Contabilizzazione delle imposte differite sul 5% tassato**

Accantonamento imposte differite	**a**	Fondo imposte differite	**xxx**
Voce 22 Conto Economico		*B.2 Stato Patrimoniale passivo*	

- **Alla data d'incasso**

Banca ns. c/c	**a**	Società controll/colleg. c.to dividendi	**xxx**
C.IV Stato Patrimoniale attivo		*C.II 2/3 Stato Patrimoniale attivo*	

- **Giroconto delle imposte differite**

Fondo imposte differite	**a**	Utilizzo fondo imposte differite	**xxx**
B.2 Stato Patrimoniale passivo		*Voce 22 Conto Economico*	

Normativa di riferimento

- **TUIR**

- Art. 47 – Utili da partecipazione (IRPEF)
- Art. 59 – Dividendi (IRPEF)
- Art. 89 – Dividendi e interessi (IRES)
- Art. 115 – Opzione per la trasparenza fiscale
- Art. 116 - Opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria
- Art. 117 – 129 – Consolidato nazionale
- Art. 167 – Disposizioni in materia di imprese estere controllate
- Art. 168 – Disposizioni in materia di imprese estere collegate
- Art. 168/bis – Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni (white list)

- **R.M. n. 1874 del 22.11.2000**
- **R.M. n. 353 del 05.12.2007**
- **R.M. n. 26 del 16.06.2004**
- **D.M. n. 429 del 20.11.2000**
- **D.M. del 02.04.2008**
- **C.M. n. 26 del 16.06.2004**

Bibliografia

Per approfondire.

- 5000 rilevazioni in partita doppia di Daniele Balducci – Edizioni FAG MILANO
- UNICO 2013 periodo d'imposta 2012 – Società di capitali, Edizioni SEAC
- SUMMA BILANCIO 2013 – Gruppo 24ORE
- BILANCI 2013 – Italia Oggi
- I verbali del c.d.a. e delle assemblee di srl e spa – Fabrizio Bava e Alessandro Bottino – Giuffrè Editore